

della indennità stabilita nell'art. 11, oltre allo stipendio del mese in corso. Al relativo credito è esteso il privilegio di cui all'art. 733 n. 1, del Codice di commercio, salvo il caso che si tratti di piccoli fallimenti regolati dalla legge 24 maggio 1903, n. 197.

## Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto saranno osservate, malgrado ogni patto in contrario, salvo il caso di particolari convenzioni od usi più favorevoli all'impiegato.

Esse sono applicabili anche se il contratto d'impiego non è a tempo indeterminato, qualora l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del contratto stesso ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni relative al rapporto d'impiego.

## Art. 16.

Tutte le controversie intorno all'applicazione del presente decreto sono decise dalle Commissioni provinciali arbitrali istituite a norma del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, con l'osservanza della procedura stabilita dagli articoli 11 a 16 del decreto stesso.

## Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impiegati dello Stato, degli enti locali e delle altre istituzioni soggette a tutela governativa; non si applicano neppure agli impiegati di aziende esercenti servizi pubblici.

## Art. 18.

La Commissione centrale di cui all'art. 14 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, è composta di un consigliere di Cassazione, che la presiede, e di otto membri, dei quali, quattro, due effettivi e due supplenti, scelti fra persone versate nelle discipline giuridiche, e degli altri quattro, uno effettivo e uno supplente, scelti in rappresentanza dei commercianti ed industriali, e uno effettivo e uno supplente scelti in rappresentanza degli impiegati di aziende private.

È abrogato il secondo comma dell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490.

## Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

**TOMASO DI SAVOIA.**

**BOSELLI — DE NAVA — ORLANDO — SACCHI.**

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

*Il numero 1450 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**

Luogotenente Generale di Sua Maestà

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE ITALIA

In virtù dell'autorità e Nel del regno;

Sentito il Consiglio dei ministri.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi

ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## TITOLO I.

## Assicurazione.

## Art. 1.

In virtù del presente decreto si intendono assicurati di pien diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall'età di nove anni ai settantacinque compiuti:

a) i lavoratori fissi od avventizi, maschi o femmine, addetti ad aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati;

c) i sostituti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una remunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, non superiore a lire dieci, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi.

## Art. 2.

Al fini del presente decreto costituiscono aziende agricole o forestali le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, la irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali.

Per le categorie di addetti ai lavori agricoli o forestali contemplati nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, restano ferme le disposizioni della legge stessa.

## Art. 3.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la inabilità permanente, assoluta o parziale, ovvero la inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni.

Per inabilità permanente parziale, agli effetti di cui al comma precedente, si intende quella che riduce di più del quindici per cento l'attitudine al lavoro in conformità della tabella che sarà compilata a termini dell'art. 27 lettera a).

Le indennità assicurate nei casi di tali infortuni sono quelle fissate dalla tabella annessa al presente decreto.

La tabella è soggetta a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio, né superiori ad un quinquennio, colle norme che saranno determinate nel regolamento. Potranno anche essere stabilite tabelle distinte per i singoli compartimenti di assicurazione.

Le modificazioni della tabella saranno approvate con decreto Reale promosso dal Ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

La indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta a partire dall'undecimo giorno pel periodo di tempo nel quale il lavoratore dovrà astenersi dal lavoro con un massimo di novanta giorni.

La indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei novanta giorni saranno considerate come provvisoria sulla indennità spettante nei casi di inabilità permanente.

## Art. 4.

La gestione dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro agri-

colo è affidata temporaneamente, e fino a nuova disposizione, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Tale gestione nei rapporti contabili sarà tenuta distinta da quella per l'assicurazione contro gli infortuni degli altri operai e da qualsiasi altro compito della Cassa nazionale.

Non oltre cinque anni dalla entrata in vigore del presente decreto sarà presentata al Parlamento a cura del ministro dell'industria, commercio e lavoro una relazione sui risultati dell'applicazione del decreto stesso, colle eventuali proposte di nuove disposizioni.

#### Art. 5.

Le Mutue, le Casse consorziali, i Sindacati ed altri enti esercenti prima del 26 marzo 1917, in modo esclusivo o prevalente, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, potranno essere riconosciuti con decreto Reale ed ammessi a proseguire temporaneamente la loro azione nei limiti e alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento, il quale può anche prescrivere l'obbligatoria appartenenza ai predetti Istituti di tutte le aziende comprese nella zona di operazione.

La gestione degli enti assicuratori particolari preesistenti è regolata dai rispettivi statuti, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

In caso di gravi irregolarità nella loro funzione o nell'amministrazione, agli enti assicuratori potrà essere revocata l'autorizzazione all'esercizio con R. decreto recante pure le norme per la liquidazione e per il trapasso della gestione alla Cassa nazionale infanti.

Con decreto Reale promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro d'agricoltura, sentito il Comitato tecnico dell'agricoltura e il Consiglio di Stato, può essere dichiarata obbligatoria la costituzione di Casse mutue fra le aziende di determinate zone agricole e forestali, quando per particolari condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.

Il regolamento stabilirà le norme per la costituzione delle Casse mutue obbligatorie e per il loro funzionamento.

È esteso agli Istituti contemplati nel presente articolo l'obbligo della relazione prescritta dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

#### Art. 6.

Il territorio del Regno verrà ripartito in compartimenti di assicurazione, la circoscrizione dei quali, comprendente una o più Province, verrà determinata con R. decreto, promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura.

La Cassa nazionale provvederà alla gestione per ogni compartimento di assicurazione separatamente.

#### Art. 7.

Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante contributi costituenti quote addizionali della imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.

I contributi saranno determinati per ogni compartimento di assicurazione in ragione della estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche eventualmente del rischio, di infortunio, a mezzo di tariffe contenute entro il limite massimo di L. 1.75 per ettaro, stabilite da Commissioni costituite nei singoli compartimenti ed approvate con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, sentito il Consiglio della previdenza e

delle assicurazioni sociali, con le norme che saranno determinate dal regolamento.

I ruoli per la riscossione dei contributi sono compilati per ogni compartimento dal locale ufficio dell'Istituto di assicurazione e sono resi esecutivi dal prefetto.

Per determinati compartimenti di assicurazione o per singole parti di ciascun compartimento o per le aziende agrarie e forestali di limitata estensione, i predetti contributi potranno essere commisurati alla imposta fondiaria sui fondi rustici dovuta all'erario, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo non consentono sovrimposte provinciali, nè comunali.

Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto da questo articolo qualora ai casi di infortunio dei lavoratori delle aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto.

#### Art. 8.

I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe compartimentali di assicurazione sono decisi con decreto Reale, promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, inteso uno speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole aziende in applicazione delle tariffe compartimentali debitamente approvate sono decisi dall'intendente di finanza.

#### Art. 9.

Il regolamento stabilirà quale parte dei contributi annuali debba essere accantonata per la costituzione di un fondo di riserva e i modi di investimento del fondo stesso, in aumento del quale verranno portati anche gli avanzi di ciascun esercizio, fino a che il detto fondo non abbia raggiunto un ammontare uguale alla somma corrispondente ad un fabbisogno annuo.

Raggiunto tale ammontare, il contributo di assicurazione sarà ridotto al limite del necessario all'esercizio annuale.

### TITOLO II.

#### Liquidazione e pagamento delle indennità.

#### Art. 10.

Le indennità per inabilità temporanea sono liquidate dagli uffici di ciascun Istituto assicuratore con le norme che saranno stabilite dagli Istituti stessi ed approvate dal ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Le altre indennità sono liquidate, colle norme stabilite nel regolamento, da Comitati all'uopo istituiti presso le sedi di ciascun compartimento di assicurazione e presso gli uffici di ciascun Istituto assicuratore, che saranno determinati con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura.

Ogni Comitato di liquidazione è composto di un presidente, nominato dall'Istituto assicuratore, di un rappresentante delle aziende e di un rappresentante dei lavoratori, l'uno e l'altro nominati di comune accordo dai ministri predetti, scegliendo il rappresentante delle aziende in una lista proposta, con le norme stabilite nel regolamento, dalle organizzazioni padronali agrarie, e l'altro rappresentante in una lista proposta dalle organizzazioni operaie agricole.

In base alle stesse liste, oltre al rappresentante effettivo, sarà nominato un rappresentante supplente.

Ove non esistano organizzazioni padronali ed operaie, ovvero queste per giudizio dei ministri dell'industria, commercio e lavoro

ed di agricoltura, non rappresentino in modo sufficiente le due categorie agli effetti della designazione dei rappresentanti, la scelta di questi sarà fatta dai due ministri, sentiti i delegati delle organizzazioni agrarie padronali ed operaie, rappresentato nel Consiglio superiore del lavoro.

I membri del Comitato di liquidazione durano in carica per il periodo di tempo che verrà stabilito nel regolamento.

Prima che sia esaurito il procedimento stabilito nel regolamento per la liquidazione delle indennità da parte del Comitato predetto, non è consentito alle parti di iniziare il giudizio innanzi alle Commissioni arbitrali di cui all'art. 14.

#### Art. 11.

Alle indennità previste dal presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 10, 16 e 17 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'assicurato e l'Istituto assicuratore avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, per errore incorso nell'assegnazione o per modificazioni nelle condizioni fisiche del lavoratore derivate dall'infortunio.

La domanda di revisione per erroneità della prima liquidazione è ammessa soltanto quando l'indennità sia stata liquidata consensualmente fra le parti, e non può essere presentata che una sola volta.

La revisione per modificazioni intervenute nelle condizioni fisiche del lavoratore non può essere chiesta che dopo trascorso un anno dalla liquidazione dell'indennità, eccetto che tale liquidazione sia stata fatta dopo un anno dal giorno dell'infortunio, nel quale caso la revisione dovrà essere richiesta entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio di cui al secondo comma.

Qualora sopravvenga dopo la liquidazione dell'indennità la morte del lavoratore, la domanda di revisione deve essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro il termine di due anni dal giorno dell'infortunio. In seguito alla revisione, gli aventi diritto non potranno ripetere che la eventuale differenza fra l'indennità già pagata e quella ad essi dovuta ai termini del presente decreto.

Fino a che sia compiuto il termine di due anni dal giorno dell'infortunio e definito il giudizio di revisione, l'Istituto assicuratore ha facoltà di depositare la metà dell'indennità, versando l'altra metà al colpito da infortunio o suoi aventi causa.

#### Art. 12.

Gli Istituti di patronato e di assistenza costituiti con lo scopo di prestare la loro opera ai lavoratori colpiti da infortuni sul lavoro o ai loro aventi causa, possono chiedere l'approvazione del ministro dell'industria, commercio e lavoro, presentando il loro atto costitutivo, lo statuto e le norme e misure dei compensi per le loro prestazioni ovvero la dichiarazione di gratuità.

Il ministro pronuncia sulla domanda con decisione insindacabile dopo sentito il Comitato permanente del lavoro.

Gli Istituti di patronato e di assistenza approvati, hanno la capacità giuridica per compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento della loro finalità, di stare in giudizio per la tutela dei diritti e per la difesa dei lavoratori colpiti da infortunio e dei loro aventi causa.

Se nelle circoscrizioni delle Commissioni arbitrali, di cui all'articolo 14, manchino gli Istituti di patronato e di assistenza, il ministro dell'industria, commercio e lavoro ne promuoverà la costituzione con le norme che saranno dettate dal regolamento.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di fare eseguire ispezioni agli Istituti di patronato approvati e di revocare, sentito il Comitato permanente del lavoro, il decreto di approvazione di quegli Istituti che vengano meno alla loro ragione di essere o contravvengano alle disposizioni che li disciplinano.

Il provvedimento di revoca è definitivo e contro di esso non è ammesso ricorso.

#### Art. 13.

Sono nulle di diritto le obbligazioni contratte per remunerazione dei loro servizi verso gli intermediari, che, mediante compensi, abbiano preso interesse alla liquidazione o al pagamento delle indennità fissate dal presente decreto.

Tale disposizione non si applica agli Istituti di patronato e di assistenza approvati a norma dell'articolo precedente.

Le procure ad exigere le indennità, non possono essere rilasciate che nei casi e con le norme stabilite nel regolamento.

E nullo ogni patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a scemarne la misura.

In caso di contestazione sul diritto all'indennità e sulla misura di questa, le transazioni relative non sono valide senza l'omologazione della Commissione arbitrale di cui all'art. 14 del presente decreto.

#### Art. 14.

Tutte le controversie sul diritto alle indennità e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonché quelle sull'attribuzione delle indennità stesse, sono giudicate da Commissioni compartimentali arbitrali per gli infortuni dell'agricoltura, istituite nel capoluogo di ogni compartimento di assicurazione, con sede presso il tribunale o, in mancanza, presso la pretura.

Con decreto Reale potranno essere costituite più Commissioni arbitrali per lo stesso compartimento di assicurazione quando questo comprenda più Province o quando per speciali condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità.

Ogni Commissione è composta di cinque membri:

a) un giudice di tribunale, designato annualmente dal primo presidente della Corte di appello, presidente; ove il capoluogo del compartimento di assicurazione, o l'altra città dove la Commissione è istituita non sia sede di tribunale, la Commissione è presieduta dal pretore del mandamento dove essa ha sede;

b) due sanitari non stipendiati dagli Istituti assicuratori;

c) un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione e un rappresentante delle persone assicurate ai termini del presente decreto.

Per ognuno dei commissari di cui alle lettere b) e c), sarà pure nominato un supplente. Tanto i commissari effettivi, quanto i supplenti, sono nominati dal primo presidente della Corte d'appello con le norme stabilite nel regolamento, durano in carica per il periodo di tempo che verrà stabilito nel regolamento stesso e possono essere riconfermati. Per la scelta dei commissari di cui alla lettera c) saranno inoltre sentite, dove esistano, le principali Associazioni agrarie, padronali e operaie, con le modalità che saranno stabilite nelle norme predette.

Chi nominato arbitro, senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal presidente del tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, si rifiuti di assumere l'ufficio, o non intervenga alle sedute, è punito con una ammenda da 25 a 250 lire.

L'ammenda è applicata con decreto del presidente del tribunale, il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre udienze, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni compartimentali arbitrali è ammesso ricorso nei casi previsti dai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 517 del Codice di procedura civile, e del ricorso giudica la Commissione centrale di cui all'art. 15.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive anche nel caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale, a richiesta della parte, ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali relative ad indennità per inabilità temporanea, non è ammesso ricorso.

#### Art. 15.

È istituita in Roma, presso il Ministero dell'industria, commercio

e lavoro, una Commissione centrale per decidere sui ricorsi presentati ai termini del terz'ultimo capoverso dell'art. 14.

La Commissione è composta:

1° di un consigliere di cassazione, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che la presiede;

2° di due funzionari superiori, uno del Ministero dell'industria commercio e lavoro, e uno del Ministero di agricoltura;

3° di due sanitari che abbiano speciale competenza scientifica e professionale nelle materie attinenti agli infortuni sul lavoro, non stipendiati dagli Istituti assicuratori;

4° di un rappresentante delle persone soggette all'obbligo della assicurazione;

5° di un rappresentante delle persone assicurate a norma del presente decreto.

I componenti della Commissione indicati ai nn. 2 a 5 sono nominati dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura. Quelli di cui ai nn. 4 e 5, sono scelti, il primo su una terna proposta dal Comitato tecnico dell'agricoltura, il secondo su una terna proposta dal Comitato permanente del lavoro. I due componenti le torse predette, sui quali non cada la scelta, hanno le funzioni di membri supplenti.

Anche poi componenti di cui ai nn. 2 e 3, il ministro dell'industria, commercio e lavoro, d'accordo col ministro di agricoltura, nomina due supplenti.

L'ufficio di segreteria è tenuto da un funzionario del Ministero dell'industria, commercio e lavoro designato dal ministro.

La Commissione dura in carica pel periodo di tempo che verrà stabilito dal regolamento, e i suoi componenti possono essere confermati.

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione decide sul merito; qualora però richiedansi accertamenti sul luogo, sulle circostanze dell'infortunio o sulla natura ed entità delle sue conseguenze, la Commissione centrale può rinviare pel giudizio alla Commissione compartimentale arbitrale.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun ricorso.

#### Art. 16.

Davanti le Commissioni compartimentali arbitrali e davanti la Commissione centrale, non sono ammessi periti di parte. Il patrocinio può essere affidato solamente agli Istituti di patronato e di assistenza di cui all'art. 12.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse stesse, in quanto occorra, a tutti gli atti di istruzione della causa.

Per il procedimento si osserveranno le disposizioni della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, e i Collegi di probiviri, in quanto siano applicabili, e le ulteriori norme procedurali che saranno stabilite nel regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le Commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Commissioni stesse emanati, sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure esenti da tassa di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti: se il valore delle controversie non supera le L. 10, una lira, e per ogni cento lire in più, due lire. Essi saranno riscossi con le norme e le modalità stabilite dalla legge sul registro.

Tutte le controversie sul diritto alle indennità, anche in sede di revisione, nonché quelle sull'attribuzione delle indennità stesse che sorgono cogli enti assicuratori privati saranno sempre risolte sulle norme dei precedenti articoli 14 e 15.

#### TITOLO III.

#### Disposizioni generali e penali.

#### Art. 17.

Si applicano anche agli infortuni ai quali provvede il presente

decreto, le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, per gli atti dei procedimenti ivi indicati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorran per l'applicazione del presente decreto.

Gli avanzi di esercizio della speciale gestione della Cassa nazionale e quelli degli Istituti assicuratori di cui all'art. 5 del presente decreto sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui nell'art. 7 del presente decreto.

#### Art. 18.

Chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell'assicurazione, è punito con multa estensibile fino a L. 4000.

Il lavoratore non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi, dietro richiesta ed a spese dell'Istituto assicuratore, di sottostare alle cure che l'Istituto stesso ritenga necessarie, e di entrare e tal fine in qualsiasi clinica, ospedale od altro luogo di cura che sia indicato dall'Istituto assicuratore. Fra tali cure non si intendono comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi. In caso di ingiustificato rifiuto, può essere negata in tutto o in parte l'indennità, salvo, in caso di contestazione, il giudizio arbitrale.

Il lavoratore, il quale abbia simulato l'infortunio o ne abbia dolosamente aggravate le conseguenze, perde il diritto ad ogni indennizzo ed è sottoposto alle penalità comminate dagli articoli 413 e 414 del Codice penale.

#### Art. 19.

La spesa della assicurazione è interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario del terreno.

Per i terreni concessi in affitto, mezzadria, o colonia parziaria, la spesa rimane a carico del proprietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario quando l'affittuario, il mezzadro od il colono prestino opera manuale abituale nella coltivazione del fondo.

Quando non ricorra questa condizione, il proprietario, l'enfiteuta o l'usufruttuario avrà diritto di ripetere dall'affittuario l'intero ammontare del contributo di assicurazione e dal mezzadro o dal colono parziario una quota del contributo proporzionale alla parte di reddito del fondo ad essi rispettivamente assegnato in base al contratto di mezzadria o di colonia.

L'affittuario e il mezzadro che ai termini del presente articolo abbia rimborsato il contributo di assicurazione, ha alla sua volta e alle stesse condizioni il diritto di rivalersene verso il subaffittuario purchè questo non sia coltivatore diretto.

#### Art. 20.

I contratti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, che anteriormente a questa data siano stati stipulati per l'assicurazione facoltativa di addetti ad aziende agricole o forestali, saranno risolti o modificati entro il termine, nelle forme e per gli effetti che saranno stabiliti nelle disposizioni di cui all'art. 27.

#### Art. 21.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

#### Art. 22.

Fanno parte del Consiglio superiore della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro, in aggiunta agli attuali componenti, due rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali, e due rappresentanti dei lavoratori agricoli, nominati gli uni e gli altri con decreto Reale su designazione, fatta nei modi stabiliti dal regolamento, delle rispettive principali Associazioni.

Il numero dei componenti il Comitato esecutivo della stessa Cassa nazionale è elevato a nove, dei quali uno dev'essere scelto fra i rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e fo-

restati, e uno fra i rappresentanti dei lavoratori agricoli facenti parte del Consiglio superiore a norma del comma precedente.

## Art. 23.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro, d'accordo con gli Istituti fondatori della Cassa nazionale per gli infortuni, apporterà alla convenzione del 16 giugno 1911, approvata con la legge del 28 marzo 1912, n. 304, tutte le modificazioni ed aggiunte rese necessarie ed opportune dal presente decreto.

## Art. 24.

È stanziata nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con effetto dalla data che sarà stabilita con decreto Reale, la somma annua di L. 130.000 per l'applicazione del presente decreto.

Come quota di concorso alla indicata spesa, sui contributi di assicurazione di cui all'art. 7, sarà prelevata una somma annuale nella misura non superiore al due per cento dei medesimi contributi e con le norme da stabilirsi nel regolamento.

## Art. 25.

Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l'incolumità delle persone contemplate dall'art. 1 del presente decreto, dovranno essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali. Tali regolamenti saranno formulati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministero di agricoltura, raccolte le proposte degli Istituti assicuratori, sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, e saranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato: potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

## Art. 26.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro vigila l'osservanza delle misure preventive con le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Le contravvenzioni sono punite con ammenda nella misura stabilita dai detti regolamenti, che però non potrà essere inferiore a L. 50 nè superiore a L. 2000, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali in caso di infortunio.

## Art. 27.

Con regolamento da approvare con R. decreto, promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, dopo sentiti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato, saranno determinati:

a) i criteri per stabilire i casi e i gradi dell'inabilità permanente di cui all'art. 3 del presente decreto;

b) le modalità e i termini per la denuncia degli infortuni sul lavoro, e la penalità per l'omissione o irregolarità di essa, che non potrà superare le L. 200;

c) le norme per la concessione di provvisori a titolo di anticipazioni sulle indennità;

d) le norme per la vigilanza esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, e per le eventuali ispezioni da parte degli Istituti assicuratori sulle aziende agricole e forestali soggette all'assicurazione;

e) le competenze spettanti ai membri delle Commissioni arbitrali e della Commissione centrale di ricorso;

f) tutte le disposizioni riservate al regolamento dagli articoli precedenti e le altre necessarie per l'attuazione del presente decreto;

g) le disposizioni transitorie per l'applicazione del presente decreto.

Il regolamento dovrà essere approvato entro cinque mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore in un termine non superiore a cinque mesi dalla pubblicazione del regolamento stesso.

## Art. 28.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — ORLANDO — SACCHI —  
MEDA — CARCANO — RAINERI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro.

Età della vittima dell'infortunio	Sesso	
	uomini	donne
<b>Infortuni mortali:</b>		
dai 9 ai 12 anni compiuti . .	500	500
dai 12 ai 15 » » . .	1,000	750
dai 15 ai 23 » » . .	2,000	1,000
dai 23 ai 55 » » . .	2,500	1,250
dai 55 ai 75 » » . .	1,500	750
<b>Infortuni che producono inabilità permanente assoluta:</b>		
dai 9 ai 12 anni compiuti . .	1,200	1,000
dai 12 ai 15 » » . .	1,800	1,200
dai 15 ai 23 » » . .	2,500	1,500
dai 23 ai 55 » » . .	3,500	2,000
dai 55 ai 75 » » . .	2,000	1,000
<b>Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 15 per cento l'attitudine al lavoro:</b>		
L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.		
<b>Indennità giornaliera</b>		
	uomini	donne
<b>Infortuni che producono inabilità temporanea:</b>		
dai 12 ai 15 anni compiuti . .	0,50	0,50
dai 15 ai 65 » » . .	1,00	0,75
dai 65 ai 75 » » . .	0,75	0,50

Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di morte e di inabilità permanente assoluta, va aggiunto un decimo per la moglie e per ogni figlio minore degli anni quindici, fino alla concorrenza del cinquanta per cento.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però alla Cassa nazionale di previdenza, per essere convertite in una rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 300 lire all'anno.

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: DE NAVA.

Il ministro dell'interno: ORLANDO.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Il ministro delle finanze: MEDA.

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il ministro dell'agricoltura: RAINERI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 1° luglio 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Civitavecchia (Roma).

AUTENZA!

L'Amministrazione comunale di Civitavecchia sorta dalle elezioni generali del 1914, dopo un breve periodo di attività rivolta più